

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI FNM S.p.A.
SUL PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE
DELLA SOCIETÀ FERROVIENORD Società per Azioni
A FAVORE DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA PREESISTENTE FNM S.p.A.**

*redatta ai sensi degli artt. 2506 ter e 2501 quinquies c.c.
e dell'art. 70, comma 2, del Regolamento approvato dalla Consob
con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato*

Milano, 26 marzo 2010

INDICE

1. ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONI DELL'OPERAZIONE	3
2. SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE	5
2.1. SOCIETÀ SCISSA: FERROVIENORD SOCIETÀ PER AZIONI	5
2.1.1. Denominazione sociale	5
2.1.2. Sede legale	5
2.1.3. Elementi identificativi	5
2.1.4. Sintetica descrizione dell'attività di Ferrovienord	5
2.1.5. Oggetto sociale	6
2.1.6. Struttura del capitale sociale ed assetto della compagine azionaria	7
2.1.8. Composizione organi sociali	7
2.2. SOCIETÀ BENEFICIARIA: FNM S.P.A.	8
2.2.1. Denominazione sociale	8
2.2.2. Sede legale	8
2.2.3. Elementi identificativi	8
2.2.4. Dati Gruppo FNM	8
2.2.5. Oggetto sociale	12
2.2.6. Struttura del capitale sociale ed assetto della compagine azionaria	13
2.2.7. Composizione organi sociali	13
3. PROFILI GIURIDICI E REGOLAMENTARI DELL'OPERAZIONE.....	14
4. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA.....	15
5. DESCRIZIONE DEI METODI DI VALUTAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE	15
6. RAPPORTO DI CAMBIO E CRITERI SEGUITI PER LA SUA DETERMINAZIONE.....	15
7. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE ED IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA.....	15
8. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE.....	16
9. MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE	16
10. ASPETTI CONTABILI E TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE	16
11. EFFETTI DELLA SCISSIONE SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE NONCHÉ SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE.....	19
12. EFFETTI DELLA SCISSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL TUF.....	19
13. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ORDINE ALL'EVENTUALE RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO.....	19

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il progetto di scissione parziale (di seguito, la “**Scissione**” o l’**Operazione**”) della società FERROVIENORD Società per Azioni (di seguito, “**Ferrovienord**” o la “**Società Scissa**”) a favore della società beneficiaria preesistente FNM S.p.A. (di seguito, “**FNM**” o la “**Società Beneficiaria**”).

Il richiamato progetto di scissione è formato sul presupposto – già in essere, e che sarà mantenuto sino ad esaurimento della procedura di scissione – dell’appartenenza dell’intero capitale sociale della Società Scissa alla Società Beneficiaria e – in conseguenza di ciò – senza previsione di aumento del capitale sociale della Società Beneficiaria e di riduzione del capitale sociale della Società Scissa.

La presente Relazione illustra, sotto il profilo giuridico ed economico, la Scissione come delineata nel relativo progetto di scissione parziale (di seguito, il “**Progetto di Scissione**”), il tutto in conformità con quanto disposto dagli artt. 2506 *ter* e 2501 *quinquies* c.c., nonché dall’art. 70, comma 2, del Regolamento approvato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (di seguito, il “**Regolamento Emittenti**”).

1. ILLUSTRAZIONE E MOTIVAZIONI DELL’OPERAZIONE

Illustrazione dell’Operazione

L’Operazione che si intende sottoporre all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea straordinaria degli azionisti di FNM consiste nella scissione parziale di Ferrovienord a favore di FNM.

Come in precedenza evidenziato, l’Operazione sarà perfezionata sulla base del presupposto – già in essere, e che sarà mantenuto sino ad esaurimento della procedura di scissione – che la Società Beneficiaria detenga l’intero capitale sociale della Società Scissa.

Si renderà pertanto applicabile alla Scissione la cosiddetta “procedura semplificata” prevista dall’art. 2505, comma 1, c.c., richiamato dall’art. 2506 *ter*, comma 5, c.c..

La Scissione non comporterà né aumento del capitale sociale della Società Beneficiaria né riduzione del capitale sociale della Società Scissa; di conseguenza, non è previsto alcun rapporto di cambio né è prevista alcuna assegnazione delle azioni della Società Beneficiaria a favore degli azionisti della Società Scissa.

Motivazioni dell’Operazione

L’Operazione costituisce il completamento del processo di riorganizzazione del Gruppo FNM (di seguito, il “**Gruppo**”), avviato negli scorsi anni e – come di seguito sarà evidenziato – finalizzato ad accentrare, coerentemente con l’oggetto sociale, i compiti di coordinamento del Gruppo medesimo in capo alla *holding* FNM.

La Scissione è diretta al contempo al conseguimento dello scopo fondamentale di riposizionare Ferrovienord sullo svolgimento del proprio oggetto principale costituito dalla gestione dell’infrastruttura ferroviaria.

Considerazioni di carattere generale

L'Operazione, come anticipato, rappresenta una ulteriore tappa significativa del processo di riorganizzazione del Gruppo che ha quale obiettivo la riallocazione delle competenze e delle attività tra le diverse società che ne fanno parte, in maniera tale da far sì che, sotto il diretto controllo della capogruppo FNM, ciascuna di esse operi in uno specifico settore di attività.

Tale riorganizzazione ha avuto inizio nel corso del 2003 con il conferimento, da parte dell'allora Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. (oggi Ferrovienord), dei rami d'azienda relativi all'esercizio dell'attività di trasporto ferroviario di merci e dell'attività di trasporto pubblico locale a favore, rispettivamente, dell'allora Ferrovie Nord Cargo S.r.l. e di Ferrovie Nord Milano Trasporti S.r.l.. Sempre nel 2003, la riorganizzazione del Gruppo aveva condotto alla costituzione, sotto il diretto controllo di Ferrovie Nord Milano Esercizio, della società operativa nel settore dell'energia (Nord Energia S.p.A.); mentre la società Nordcom S.p.A., attiva nel settore dell'*information technology* e frutto di una *joint venture* con Telecom S.p.A., risultava d'altra parte già sotto il controllo di Ferrovie Nord Milano Esercizio.

Il processo di riorganizzazione del Gruppo era successivamente proseguito nel 2005, allorché si era proceduto alla realizzazione dell'operazione di scissione parziale proporzionale in favore di FNM delle partecipazioni detenute da Ferrovienord nelle società Ferrovie Nord Milano Trasporti, Nord Energia e Nordcom. In tale fase, non era invece stato effettuato il trasferimento della partecipazione detenuta da Ferrovienord in NordCargo S.r.l. (di seguito, "**NordCargo**") a favore di FNM, in quanto in quel periodo era in corso di completamento il processo di ristrutturazione industriale della medesima NordCargo a cura del *management* di Ferrovienord.

Tale processo può dirsi ora completato attraverso il consolidamento della *partnership* strategica con il gruppo DB Schenker realizzata attraverso la conclusione di specifici accordi nell'autunno dell'anno 2008 aventi ad oggetto la cessione a favore di DB Schenker Rail Italia S.r.l. - attraverso più operazioni differite nel tempo della partecipazione di controllo di Ferrovienord in NordCargo - nonché gli aspetti inerenti la *governance*, l'organizzazione e la gestione della società nel periodo di congiunta partecipazione alla essa da parte di Ferrovienord e DB Schenker Rail Italia S.r.l..

In esecuzione di tali accordi - nel periodo intercorrente fra il gennaio 2009 ed il gennaio 2010 - Ferrovienord ha proceduto al trasferimento a favore della società DB Schenker Rail Italia S.r.l. della quota di controllo della partecipazione da essa detenuta nel capitale sociale di NordCargo.

Alla data della presente Relazione Ferrovienord detiene pertanto una partecipazione pari al 40% del capitale di NordCargo.

Sulla partecipazione di minoranza attualmente detenuta da Ferrovienord è stata altresì concessa da DB Schenker Rail Italia S.r.l. opzione di vendita a favore di Ferrovienord, quale way out in ipotesi di insuccesso industriale dell'alleanza con il gruppo DB Schenker. Tale opzione potrà essere esercitata entro il 5 gennaio 2012. In relazione a ciò, si segnala che, alla data della presente Relazione, non è stata assunta alcuna decisione in ordine all'esercizio del predetto diritto di opzione, poiché ci si riserva ogni determinazione al riguardo ad esito dell'analisi degli esiti della *partnership*.

A tale proposito, si segnala che, entro la data in cui si terrà l'Assemblea chiamata a decidere in merito all'effettuazione della Scissione, si prevede di realizzare la cessione da Ferrovienord a favore di FNM del contratto di opzione di vendita della suddetta partecipazione. A tal fine, è già stata avanzata a DB Schenker Rail Italia S.r.l. formale richiesta per l'espressione del consenso da parte di quest'ultima alla predetta cessione.

Si segnala altresì che sono in vigore fra Ferrovienord e DB Schenker Rail Italia S.r.l. i patti parasociali relativi a NordCargo. Al riguardo, è stato prospettato di effettuare, ai sensi dell'art. 6.2. di tali patti, il subentro di FNM a Ferrovienord nei suddetti accordi parasociali.

Anche in tal caso, si prevede di perfezionare il subentro di FNM a Ferrovienord nei patti parasociali di NordCargo entro la data in cui si terrà l'Assemblea per decidere in ordine all'effettuazione dell'Operazione.

Da ultimo, si segnala che per effetto della Scissione, Ferrovienord manterrà soltanto la partecipazione di controllo in Nord_Ing S.r.l.. Tale società verrà mantenuta sotto il controllo diretto di Ferrovienord in quanto essa svolge esclusivamente attività di natura accessoria ed ancillare rispetto a quella di Ferrovienord.

Prospettive della Società Scissa

La Scissione permetterà alla Società Scissa di concentrare l'attività sul proprio *core business* legato alla gestione della rete ferroviaria.

Prospettive della Società Beneficiaria

Con il perfezionamento della Scissione, la Società Beneficiaria consolida il proprio ruolo di *holding* del Gruppo, alla quale compete lo svolgimento di compiti di coordinamento delle società facenti parte del Gruppo.

In particolare, FNM potrà proseguire nell'esecuzione delle attività connesse al ruolo di capogruppo conseguendo una più efficiente capacità decisionale e gestionale relativamente alle scelte strategiche di fondo (ivi incluse quelle attinenti gli investimenti), anche attraverso il possesso diretto della partecipazione di collegamento in NordCargo.

In coerenza con il richiamato ruolo di *holding* in capo a FNM ed allo scopo sopra citato di completare la riorganizzazione del Gruppo, si è prospettato di effettuare la Scissione e, per effetto di detta Operazione, trasferire a favore della Società Beneficiaria una partecipazione residua (pari al 40%) nel capitale sociale di Nord Cargo.

2. SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

2.1. SOCIETÀ SCISSA: FERROVIENORD SOCIETÀ PER AZIONI

2.1.1. Denominazione sociale

FERROVIENORD Società per Azioni

2.1.2. Sede legale

Milano, Piazzale Cadorna n. 14

2.1.3. Elementi identificativi

Ferrovienord è iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA n. 06757900151, Repertorio Economico Amministrativo n. 1118019.

2.1.4. Sintetica descrizione dell'attività di Ferrovienord

Ferrovienord si occupa della gestione e manutenzione di più di 300 km della rete ferroviaria all'interno del territorio della Regione Lombardia e di 120 stazioni dislocate su cinque linee nell'hinterland a nord di Milano e nelle province di Milano, Varese, Como, Novara, Brescia, su cui transitano 800 treni al giorno.

Oltre alla richiamata attività finalizzata alla circolazione dei treni, Ferrovienord si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria, del suo adeguamento e dell'assistenza ai lavori di potenziamento, nonché delle attivazioni di nuovi impianti.

DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI DELLA SOCIETÀ SCISSA

La tabella che segue riporta i dati di sintesi relativi a Ferrovienord tratti dal progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società Scissa in data odierna:

STATO PATRIMONIALE
(importi in migliaia di Euro)

31/12/2009

ATTIVITA' NON CORRENTI	101.738
ATTIVITA' CORRENTI	195.350
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA	-
TOTALE ATTIVO	297.088
MEZZI PROPRI	53.023
PASSIVITA' NON CORRENTI	29.893
PASSIVITA' CORRENTI	214.172
TOTALE PASSIVO	297.088

CONTO ECONOMICO
(importi in migliaia di Euro)

31/12/2009

VALORE DELLA PRODUZIONE	106.440
VALORE AGGIUNTO	57.054
RISULTATO OPERATIVO	3.072
RISULTATO ANTE IMPOSTE	4.569
RIULTATO NETTO	1.738

2.1.5. Oggetto sociale

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto di Ferrovienord, «la Società ha per oggetto:

- la assunzione di concessioni e licenze per la costruzione e l'esercizio di linee di pubblici trasporti ferroviari, nonché il rilievo delle stesse;
- l'esercizio del trasporto pubblico locale;
- l'esercizio del trasporto ferroviario merci;
- lo sfruttamento diretto o indiretto per finalità proprie, ovvero di terzi, mediante affidamento a società facenti parte del gruppo Ferrovie Nord Milano, delle massicciate ferroviarie e relativi sedimi ai fini della posa e gestione dei cavi, compresi quelli a fibre ottiche;

- *l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale, altre prestazioni accessorie, sussidiarie o strumentali, il tutto nell'ambito del settore dei trasporti, delle telecomunicazioni ed immobiliare, con le modalità e nei limiti consentiti dalla legge, il tutto per finalità proprie, ovvero di terzi in coerenza con le finalità del gruppo Ferrovie Nord Milano e così in coordinamento con l'attività delle altre società del gruppo medesimo.*

Ai fini di cui sopra, la Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi attinenza con l'oggetto sociale, con la precisazione che l'attività finanziaria non forma oggetto dell'attività propria dell'impresa e potrà quindi essere svolta solo in via meramente accessoria e strumentale alla attività principale, comunque non nei confronti del pubblico. Ai soli fini della realizzazione dei suindicati prevalenti oggetti e, perciò, in via del tutto strumentale ai medesimi, la Società potrà assumere partecipazioni ed interessenza in altre società od aziende aventi oggetto analogo od affine al proprio, anche in sede di loro costituzione, nonché prestare avalli, fidejussioni, garanzie anche reali per obbligazioni assunte anche da terzi, escluso – per ambiti di attività – ogni rapporto con il pubblico».

2.1.6. Struttura del capitale sociale ed assetto della compagine azionaria

Il capitale sociale di Ferrovienord, alla data della presente Relazione, è pari ad Euro 5.250.000,00, suddiviso in 5.250.000 azioni ordinarie nominative del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Ferrovienord non ha emesso obbligazioni.

Alla data della presente Relazione, l'intero capitale sociale di Ferrovienord è detenuto da FNM.

2.1.8. Composizione organi sociali

L'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione di Ferrovienord è la seguente:

Carica	Nominativo
Presidente	Carlo Malugani
Vice Presidente	Luca Del Gobbo
Amministratore Delegato	Marco Barra Caracciolo
Consigliere	Vigilio Bettinsoli
Consigliere	Giovanni Alberio
Consigliere	Pasquale Guaglianone
Consigliere	Giovanni Confalonieri

L'attuale composizione del Collegio Sindacale di Ferrovienord è la seguente:

Carica	Nominativo
Presidente	Ferruccio Boracchi
Sindaco effettivo	Ivan Archetti
Sindaco effettivo	Carlo Alberto Belloni

Sindaco effettivo	Roberta Benedetti
Sindaco effettivo	Giovanni Origoni
Sindaco supplente	Arturo Celentano
Sindaco supplente	Riccardo Rainero

2.2. SOCIETÀ BENEFICIARIA: FNM S.p.A.

2.2.1. Denominazione sociale

FNM S.p.A.

2.2.2. Sede legale

Milano, Piazza Cadorna n. 14

2.2.3. Elementi identificativi

FNM è iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA n. 02871370967, Repertorio Economico Amministrativo n. 28331.

FNM rappresenta la *holding* del Gruppo FNM, con funzioni di direzione e coordinamento strategico ed operativo di tutte le società appartenenti al medesimo Gruppo, gestendo inoltre servizi centralizzati nell'ambito del Gruppo.

Le azioni FNM sono negoziate al Segmento Standard - Classe 1 del Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

FNM non ha emesso obbligazioni.

2.2.4. Dati Gruppo FNM

SINTETICA DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

FNM rappresenta la *holding* operativa del Gruppo: in tale ruolo, svolge compiti di coordinamento del Gruppo, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, e presta attività centralizzate di servizio a favore delle società facenti parte del Gruppo.

FNM inoltre, attraverso le società operative facenti parte del Gruppo, è attiva nei settori, meglio descritti di seguito, relativi alla gestione del trasporto passeggeri nell'ambito del territorio della Regione Lombardia e dell'area metropolitana milanese; al collegamento con l'aeroporto di Malpensa; alla gestione e sviluppo della rete ferroviaria in Lombardia, nonché delle reti e dei servizi nei settori dell'energia, dell'*information communication technology* e della mobilità sostenibile.

Come sopra descritto, FNM, attraverso la propria controllata Ferrovienord, detiene inoltre una partecipazione pari al 40% del capitale sociale di NordCargo, società attiva nel trasporto nazionale ed internazionale di merci.

Mobilità ferroviaria

FNM opera nel settore della mobilità ferroviaria tramite Ferrovienord la quale gestisce la rete ferroviaria. Su tale rete e nel Passante ferroviario di Milano (gestito invece dalla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.), e, attualmente attraverso una joint venture con Trenitalia S.p.A., assicura il servizio di trasporto regionale e suburbano nonché, grazie al Malpensa Express, l'unico collegamento ferroviario fra il capoluogo lombardo e l'aeroporto intercontinentale di Malpensa, per un totale di 800 treni al giorno e oltre 53 milioni di passeggeri l'anno. Al riguardo si precisa che FNM detiene una partecipazione pari al 50 % di TLN S.r.l., società costituita con Trenitalia S.p.A. il 4 agosto 2009. Tale società esercita il servizio di trasporto pubblico ferroviario in Lombardia attraverso i rami di azienda di titolarità di LeNord S.r.l. (società controllata al 100% da FNM) e di Trenitalia S.p.A. ad essa concessi in affitto. Si segnala che relativamente alle operazioni qui sinteticamente descritte FNM, in data 27 novembre 2009, ha provveduto alla pubblicazione di apposito documento informativo ai sensi dell'art. 71 bis del Regolamento Emittenti.

Gestione e manutenzione rete ferroviaria

La gestione e manutenzione della rete ferroviaria è effettuata tramite Ferrovienord che, come sopra specificato, gestisce più di 300 km di rete e 120 stazioni dislocate su 5 linee nell'hinterland a nord di Milano e nelle province di Milano, Varese, Como, Novara, Brescia, su cui transitano 800 treni al giorno.

Oltre alla predetta attività finalizzata alla circolazione dei treni, Ferrovienord si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ferroviaria, dei lavori di potenziamento della rete e delle attivazioni di nuovi impianti, operando in sinergia con la società Nord_Ing S.r.l..

Mobilità su gomma

In tale settore è attiva FNM Autoservizi S.p.A. la quale, con più di 6 milioni di persone trasportate ogni anno, più di 10 milioni di bus/km e oltre 200 autobus, svolge in Lombardia servizi pubblici extraurbani di linea nelle province di Milano, Como, Varese e Brescia ed integra il trasporto passeggeri su ferro di LeNord S.r.l..

Ingegneria e progettazione

In tale ambito, la società del Gruppo Nord_Ing. S.r.l. si occupa della progettazione e realizzazione degli interventi di potenziamento infrastrutturale e di ammodernamento della rete ferroviaria e degli impianti di Ferrovienord.

Information communication technology

FNM opera in tale settore tramite la società NordCom S.p.A. che offre alle imprese ed alla pubblica amministrazione soluzioni innovative e sistemi integrati che consentano la gestione di informazioni, processi, conoscenze.

Energia

La società Nord Energia S.p.A. ha l'obiettivo di realizzare e gestire una centrale di produzione e un elettrodotto per l'importazione di energia elettrica dal Canton Ticino, la cui capacità sarà tale da consentire sia la copertura del fabbisogno energetico del Gruppo, sia l'immissione e commercializzazione di energia sul mercato lombardo, svolgendo anche una funzione di "messa in sicurezza" per la rete ticinese.

Mobilità sostenibile

In detto ambito, il Gruppo è attivo tramite SEMS S.r.l. che offre al settore pubblico ed ai privati soluzioni innovative e veicoli elettrici o bimodali funzionali e rispondenti ad ogni esigenza di trasporto e di tutela dell'ambiente.

Valorizzazione commerciale e comunicazione


La società Vienord S.r.l. fornisce servizi dedicati a tutte le società del Gruppo nell'ambito della commercializzazione dei trasporti pubblici, della valorizzazione commerciale delle stazioni ferroviarie e della comunicazione strategica e di prodotto.

Trasporto merci

La società NordCargo, della quale Ferrovienord detiene attualmente una partecipazione pari al 40% del capitale sociale, è interamente dedicata al trasporto merci ed è stata la prima società ad aver sfruttato la liberalizzazione del settore in Italia. Si caratterizza come fornitore di trazione ferroviaria ed opera su trasporti internazionali in *partnership* con diverse imprese ferroviarie europee.

STRUTTURA DEL GRUPPO FNM

Il Gruppo FNM, oltre alla Capogruppo, comprende, alla data del 31.12.2009, le seguenti società:



Successivamente al 31 dicembre 2009, Ferrovienord ha trasferito in data 11 gennaio 2010 a favore di DB Schenker Rail Italia S.r.l. una quota di partecipazione in NordCargo pari all'11% del capitale sociale di quest'ultima. Per effetto di detta operazione di cessione, alla data della presente Relazione, Ferrovienord detiene una partecipazione pari al 40% del capitale sociale di NordCargo.

DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

La tabella che segue riporta i dati di sintesi relativi a FNM tratti dal progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società Beneficiaria in data odierna:

STATO PATRIMONIALE

31/12/2009

(importi in migliaia di Euro)

ATTIVITA' NON CORRENTI	195.150
ATTIVITA' CORRENTI	213.744
ATTIVITA' DESTINATE ALLA VENDITA	4.285
TOTALE ATTIVO	413.179
MEZZI PROPRI	164.532
PASSIVITA' NON CORRENTI	35.752
PASSIVITA' CORRENTI	212.895
TOTALE PASSIVO	413.179

CONTO ECONOMICO

31/12/2009

(importi in migliaia di Euro)

VALORE DELLA PRODUZIONE	45.344
VALORE AGGIUNTO	28.147
RISULTATO OPERATIVO	5.925
RISULTATO ANTE IMPOSTE	7.744
RIULTATO NETTO	5.638

2.2.5. Oggetto sociale

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto di FNM, «*la Società ha per oggetto:*

- *l'assunzione, la negoziazione, e la gestione di partecipazioni in società di capitale, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a società operanti nei settori dei trasporti ed in quello immobiliare, il tutto con esclusione dell'esercizio della predetta attività nei confronti del pubblico, bensì con esclusive funzioni di capogruppo di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile;*
- *il coordinamento tecnico e finanziario nonchè il finanziamento delle società controllate e/o collegate, con l'osservanza dei limiti e dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;*
- *l'acquisto e l'alienazione di titoli di Stato, di titoli di credito in genere emessi da soggetti di diritto pubblico o di diritto privato, per fini di investimento del proprio patrimonio ed escluso l'esercizio di tale attività nei confronti del pubblico;*
- *l'acquisto, l'alienazione, la permuta di immobili in genere, la locazione degli immobili di sua proprietà, la conduzione di immobili di ogni genere nonchè l'edificazione, ristrutturazione e manutenzione di immobili, la locazione di cespiti anche immobiliari destinati ad attività industriale e commerciale;*
- *l'assunzione di concessioni di committenza da pubbliche amministrazioni, l'assunzione di concessioni per la costruzione e l'esercizio di pubblici trasporti a guida vincolata e automobilistici, nonchè il rilievo delle stesse;*
- *lo studio, la progettazione per conto proprio e la costruzione di qualsiasi opera relativa ai trasporti;*
- *lo svolgimento dei servizi logistici, tecnici, commerciali connessi al settore dei trasporti, compresa la compravendita delle tecnologie relative ed escluse le attività che per legge sono riservate ai liberi professionisti;*
- *l'esercizio - nei soli confronti delle società partecipate, e comunque non in via prevalente - del leasing.*

La società potrà altresì compiere, in via non prevalente bensì strumentale al suo oggetto principale, tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari connesse al raggiungimento di tali scopi, con esclusione dal proprio oggetto, in ogni caso, delle attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n.1.

La società potrà infine prestare garanzie a favore di terzi, mediante rilascio di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre forme».

2.2.6. Struttura del capitale sociale ed assetto della compagine azionaria

Il capitale sociale di FNM, alla data della presente Relazione, è pari ad Euro 130.000.000,00, suddiviso in 248.515.754 azioni ordinarie nominative senza indicazione del valore nominale.

Alla data della presente Relazione, gli azionisti di FNM che possiedono direttamente o indirettamente azioni con diritto di voto in misura superiore al 2%, secondo le risultanze del libro soci e le informazioni rese pubbliche dagli azionisti ai sensi dell'art. 120 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (di seguito, il "TUF"), sono i seguenti:

Azionista	Numero di azioni	% su capitale sociale
Regione Lombardia	143.080.142	57,57%
Ferrovia dello Stato S.p.A.	36.634.190	14,74%
Aurelia S.p.A. ¹	9.308.748	3,078%

2.2.7. Composizione organi sociali

L'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione di FNM è la seguente:

Carica	Nominativo
Presidente	Norberto Achille
Vice Presidente	Salvatore Randazzo
Vice Presidente	Luciana Frosio Roncalli
Consigliere	Vincenzo Soprano
Consigliere	Gaetano Giussani
Consigliere	Cesare Bozzano
Consigliere	Claudio Solenghi

L'attuale composizione del Collegio Sindacale di FNM è la seguente:

Carica	Nominativo
Presidente	Carlo Alberto Belloni
Sindaco effettivo	Paolo Michele Gerini
Sindaco effettivo	Franco Confalonieri
Sindaco supplente	Dorino Mario Agliardi (dimissionario in data 26 gennaio 2010)
Sindaco supplente	Luigi Bomarsi

¹ Aurelia S.p.A. detiene partecipazioni nel capitale sociale di FNM tramite le società controllate CIV S.p.A. e SIAS S.p.A..

3. PROFILI GIURIDICI E REGOLAMENTARI DELL'OPERAZIONE

La Scissione avverrà sulla base dei richiamati progetti di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 approvati dai Consigli di Amministrazione della Società Beneficiaria e della Società Scissa in data odierna (di seguito, le "**Situazioni Patrimoniali di Scissione**"), in conformità con quanto disposto dall'art. 2501 *quater*, comma 2, c.c., richiamato dall'art. 2506 *ter* c.c..

Il Progetto di Scissione è stato approvato dai Consigli di Amministrazione di FNM e di Ferrovienord alla data della presente Relazione. Nelle medesime riunioni consiliari sono state approvate le relazioni dei Consigli di Amministrazione sulla Scissione.

Come in precedenza evidenziato, l'Operazione sarà perfezionata sulla base del presupposto – già in essere, e che sarà mantenuto sino ad esaurimento della procedura di scissione – che la Società Beneficiaria detenga l'intero capitale sociale della Società Scissa, e non comporterà né aumento del capitale sociale della Società Beneficiaria, né riduzione del capitale sociale della Società Scissa.

Trattandosi dunque di scissione parziale a beneficio di società interamente controllante, non vi è ragione di temere che la Scissione possa determinare una variazione della reale consistenza della partecipazione dei soci delle società interessate dall'Operazione: di conseguenza, non è previsto alcun rapporto di cambio, né è prevista alcuna assegnazione delle azioni della Società Beneficiaria a favore degli azionisti della Società Scissa.

Si renderà pertanto applicabile alla Scissione la cosiddetta "procedura semplificata" prevista dall'art. 2505, comma 1, c.c. in quanto richiamato dall'art. 2506 *ter*, comma 5, c.c., procedura che non prevede la relazione degli esperti di cui al combinato disposto degli artt. 2501 *sexies* c.c. e 2506 *ter* c.c..

Deve comunque tenersi conto del fatto che, come sopra evidenziato, FNM è società emittente azioni negoziate presso il Segmento Standard – Classe 1 – del Mercato Telematico Azionario.

Da ciò discende, a carico della Società Beneficiaria, la necessità di adempiere agli obblighi informativi e di pubblicità previsti dal TUF e dal Regolamento Emittenti.

In relazione a ciò, si segnala che la Scissione non comporta l'applicazione dell'articolo 70, comma 4, del Regolamento Emittenti, in quanto non vengono superate le soglie di significatività previste dalla Comunicazione Consob n. 98081334 del 19 ottobre 1998.

Tuttavia, alla luce delle richiamate disposizioni normative, deve essere posto in rilievo il rapporto di controllo esistente fra la Società Scissa e la Società Beneficiaria.

In considerazione di detto rapporto di controllo, ricorrono i presupposti perchè la Scissione configuri un'operazione fra parti correlate, come individuate dalla Consob con comunicazione n. DEM/2064231 del 30 settembre 2002; per tali tipologie di operazioni, sono previsti specifici obblighi informativi da parte dell'art. 71 *bis* del Regolamento Emittenti.

La norma da ultimo citata dispone che, ove siano possibili "*effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative all'emittente, gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3B. Tale obbligo non sussiste se le informazioni sono inserite ... nel documento informativo previsto dagli articoli 70 e 71*".

Con riferimento all'operazione proposta non si ritiene che ricorrano i presupposti di applicabilità della norma di cui sopra. Infatti le modalità, i termini e le condizioni tutte sono tali da non poter avere effetti pregiudizievoli sul patrimonio aziendale di FNM né sulla completezza o correttezza, anche contabile, delle informazioni ad essa relative, anche in considerazione del fatto che già ora FNM, seppur in via indiretta, detiene le partecipazioni

oggetto di scissione; da un punto di vista sostanziale, dunque nessun cambiamento di rilievo potrà verificarsi a livello di Gruppo.

In ogni caso FNM ritiene opportuno redigere e pubblicare – nei termini stabiliti dalla richiamata previsione regolamentare – il documento informativo relativo alle operazioni con le parti correlate ai sensi dell'art. 71 *bis* del Regolamento Emittenti.

4. DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

La parte di patrimonio della Società Scissa, da trasferirsi alla Società Beneficiaria per effetto della Scissione, consiste esclusivamente:

- all'attivo, nella quota parte di partecipazione detenuta dalla Società Scissa in NordCargo, iscritta tra le "attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni" – proprio in considerazione del fatto che la Scissione è destinata ad essere perfezionata entro l'esercizio successivo al 31 dicembre 2009 – nel progetto di bilancio di Ferrovienord relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009;
- al passivo, in una quota parte della posta del patrimonio netto della Società Scissa costituita da "Utili portati a nuovo", riportata nel richiamato progetto di bilancio.

5. DESCRIZIONE DEI METODI DI VALUTAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Il paragrafo in oggetto non è applicabile alla Scissione, in quanto – come evidenziato nei precedenti paragrafi 1 e 3 – l'Operazione non determinerà un aumento di capitale della Società Beneficiaria e dunque sarà realizzata senza emissione di nuove azioni della Società Beneficiaria da assegnare agli azionisti della Società Scissa.

Di conseguenza, non è previsto alcun rapporto di cambio.

6. RAPPORTO DI CAMBIO E CRITERI SEGUITI PER LA SUA DETERMINAZIONE

Il paragrafo in oggetto non si rende applicabile alla Scissione, in quanto – come evidenziato nei precedenti paragrafi 1 e 3 – il capitale sociale della Società Scissa è interamente detenuto dalla Società Beneficiaria.

Non si è pertanto proceduto alla determinazione di alcun rapporto di cambio e non è stata predisposta la relazione degli esperti prevista dall'art. 2501 *sexies* c.c., richiamato dall'art. 2506 *ter*, comma 3, c.c..

7. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE ED IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

Ai sensi dell'art. 2506 *quater*, comma 1, c.c., gli effetti della Scissione, compresi gli effetti contabili e fiscali, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Scissione presso i

competenti Registri delle imprese, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo.

A decorrere dalla data di efficacia della Scissione, la Società Beneficiaria diverrà titolare degli elementi patrimoniali ad essa trasferiti mediante la Scissione.

8. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE

Come sottolineato ai precedenti paragrafi 1 e 3, atteso che il capitale sociale della Società Scissa è interamente detenuto dalla Società Beneficiaria e la Scissione non comporterà nè aumento di capitale sociale di FNM, nè riduzione del capitale sociale di Ferrovienord, non è prevista alcuna assegnazione delle azioni della Società Beneficiaria a favore degli azionisti della Società Scissa.

Il presente paragrafo non si rende pertanto applicabile con riferimento all'Operazione.

9. MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Lo Statuto della Società Beneficiaria non subirà alcuna modifica per effetto del perfezionamento della Scissione, neppure per quanto concerne l'entità del capitale sociale, in ragione del fatto che l'Operazione non comporterà l'aumento del capitale sociale di FNM.

Si segnala che l'Assemblea straordinaria di FNM, convocata per deliberare in merito all'approvazione del Progetto di Scissione, sarà altresì chiamata a decidere in ordine alla modifica dello Statuto sociale consistente nell'inserimento della previsione che le riunioni del Consiglio di Amministrazione possano avere luogo anche in teleconferenza (si allega *sub "A"* il testo dello Statuto di FNM recante evidenza dell'articolo 21 modificato).

Si allega inoltre *sub "B"* alla presente Relazione il testo dello Statuto vigente di Ferrovienord, che non subirà alcuna modifica derivante dalla Scissione, neppure per quanto riguarda l'entità del capitale sociale, atteso che l'Operazione non comporterà la riduzione del capitale della Società Scissa.

10. ASPETTI CONTABILI E TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE

Trattamento contabile della Scissione

La Società Beneficiaria redige il proprio bilancio separato ed il bilancio consolidato applicando i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

L'Operazione, descritta nella presente Relazione, si identifica come una aggregazione aziendale che coinvolge imprese sotto comune controllo ed il controllo non è di natura temporanea (*business under common control*).

Tenuto conto che le operazioni di *business under common control* sono escluse dall'ambito di applicazione obbligatoria dell'IFRS 3, si riporta qui di seguito il trattamento contabile appropriato, secondo gli IFRS, degli *assets* ricevuti per scissione esclusivamente per quanto

rigurda il bilancio d'esercizio della Società Beneficiaria, essendo la partecipazione in NordCargo già ricompresa nel perimetro delle società rientranti nel bilancio consolidato di FNM.

In assenza di riferimenti a principi o interpretazioni IFRS specifici per tali operazioni, la scelta delle norme di contabilizzazione deve privilegiare criteri idonei ad assicurare la continuità dei valori, qualora l'operazione non abbia una significativa rilevanza sui flussi di cassa futuri delle attività nette trasferite. In particolare, i criteri di rilevazione contabile, in applicazione del principio della continuità dei valori, rientranti nell'ambito di quanto indicato nel principio IAS 8.10 e degli orientamenti della professione contabile italiana (OPI 1), prevedono che la Società Beneficiaria rilevi le attività acquisite in base ai loro valori contabili storici preesistenti all'operazione.

Nello specifico dell'Operazione illustrata, la partecipazione in NordCargo, oggetto di trasferimento mediante Scissione, deve essere iscritta nel bilancio d'esercizio della Società Beneficiaria ad un valore pari a quello a cui è iscritta nel bilancio d'esercizio della Società Scissa in quanto, per effetto dell'Operazione, i flussi di cassa consolidati della Società Beneficiaria non subiscono significative variazioni, non avendo l'Operazione obiettivi di massimizzazione di sinergie operative e gestionali tra le entità coinvolte, perseguendo invece l'obiettivo di riorganizzazione e razionalizzazione societaria.

Poichè il valore della quota a parte della partecipazione nella Società Scissa annullata dalla Società Beneficiaria, per effetto della Scissione, è inferiore al valore contabile della partecipazione ricevuta, FNM iscriverà la differenza nel patrimonio netto in un'apposita voce denominata "riserva da avanzo da annullamento".

Tenuto conto che, nel bilancio di Ferrovienord al 31.12.2009, il rapporto tra il valore della partecipazione in NordCargo e il patrimonio netto complessivo della Società Scissa, comprensivo del risultato d'esercizio, è pari a

$$3.066.666 / 53.022.518 = 5,7837\%$$

la Scissione determinerà i seguenti effetti nel bilancio di FNM:

	Valore iscrizione Ferrovienord ante Scissione	4.055.275
-	Quota Ferrovienord da annullare (pari alla quota di PN trasferito (5,7837%))	(234.545)
=	Valore Ferrovienord post scissione	3.820.730
	Valore partecipazione NordCargo ricevuta	3.066.666
-	Quota di Ferrovienord annullata	(234.545)
=	Riserva avanzo da annullamento	2.832.121

Di converso, la Scissione determinerà , nel bilancio di Ferrovienord, quale unica contropartita al trasferimento della partecipazione in NordCargo, una diminuzione di Euro 3.066.666 della voce "Utile portati a nuovo" iscritta nel patrimonio netto della Società Scissa.

Eventuali differenze negative nel valore contabile dell'elemento dell'attivo oggetto di trasferimento, dovute ad eventi straordinari, che si dovessero determinare tra la data di riferimento delle Situazioni Patrimoniali di Scissione e la data di efficacia della Scissione troveranno esatta compensazione, utilizzando, ove necessario, la voce Disponibilità liquide della Società Scissa, in modo che il patrimonio netto della Società Beneficiaria si modifichi di un importo esattamente uguale a quanto sopra riportato.

In particolare, l'eventuale perdita di valore della partecipazione scissa a favore della Società Beneficiaria, per effetto di risultati negativi duraturi tra la data di riferimento e la data di efficacia della Scissione, sarà compensata mediante il trasferimento, da parte della Società Scissa, di disponibilità liquide di pari importo.

Si precisa altresì che eventuali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive che si dovessero manifestare a partire dalla data nella quale la Scissione produrrà i suoi effetti rimarranno rispettivamente a beneficio o a carico della Società Beneficiaria.

Valore del patrimonio netto assegnato alla Società Beneficiaria e di quello che rimane nella Società Scissa

Per quanto concerne in specifico le indicazioni richieste dall'articolo 2506 *ter*, comma secondo, c.c. (valore effettivo del patrimonio netto assegnato alla Società Beneficiaria e di quello che rimane nella Società Scissa) si attesta che il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alla Società Beneficiaria, per effetto della Scissione è almeno pari al relativo valore contabile che, in base al progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, ammonta a Euro 3.066.000.

Si attesta altresì che il valore effettivo del patrimonio netto che residuerà alla Società Scissa ad esito del perfezionamento della Scissione è almeno pari al relativo valore contabile che, come risultante dal progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2009, ammonta a:

PATRIMONIO NETTO

31/12/2009

(importi in migliaia di Euro)

	<i>Patrimonio netto Ferrovienord ante Scissione</i>	<i>Patrimonio netto trasferito</i>	<i>Patrimonio netto Ferrovienord post scissione</i>
Capitale sociale	5.250	-	5.250
Riserva legale	1.050	-	1.050
Altre riserve	1.776		1.776
Utile (perdite) portate a nuovo	43.209	(3.067)	40.142
Utile (perdite) d'esercizio	1.738	-	1.738
PATRIMONIO NETTO	53.023	(3.067)	49.956

Aspetti tributari della Scissione

Ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "T.U.I.R."), la Scissione è fiscalmente neutrale e, pertanto, non dà luogo né a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della Società Scissa.

Le posizioni tributarie soggettive della Società Scissa sono attribuite alla Società Scissa stessa ed alla Società Beneficiaria in proporzione alle rispettive quote del patrimonio netto contabile rimasto e trasferito, salvo che si tratti di posizioni soggettive connesse, specificatamente o per insiemi, agli elementi del patrimonio scisso o rimasto, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari.

Ai sensi dell'art. 117 ss. del T.U.I.R, e della Circolare n. 53/E in data 20 dicembre 2004 dell'Agenzia delle Entrate, la scissione parziale di una società che ha aderito al consolidato fiscale di cui agli artt. 117 ss. del T.U.I.R., che non comporti modifica della compagine sociale, non muta gli effetti derivanti dall'opzione alla tassazione di gruppo, fermo restando i requisiti di cui all'art. 117, comma 1, del T.U.I.R..

La Scissione costituisce operazione esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f), del D.P.R. n. 633/1972, ed è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

11. EFFETTI DELLA SCISSIONE SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE NONCHÉ SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

L'Operazione non avrà alcun effetto modificativo degli attuali assetti partecipativi delle società partecipanti alla Scissione.

Ferrovienord resterà interamente partecipata dal socio unico FNM e, per quanto concerne la Società beneficiaria, la Scissione non comporterà l'emissione di nuove azioni.

12. EFFETTI DELLA SCISSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ART. 122 DEL TUF

Non risulta l'esistenza di patti parasociali relativi né alla Società Beneficiaria né alla Società Scissa.

13. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ORDINE ALL'EVENTUALE RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

L'Operazione non integra alcuna delle fattispecie che, in forza dell'art. 2437 c.c., potrebbero legittimare l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di FNM ovvero di Ferrovienord.

Inoltre, con particolare riguardo alla Società Beneficiaria, le cui azioni sono negoziate sul Segmento Standard - Classe 1 - del Mercato Telematico Azionario, la Scissione non è tale da comportare l'esclusione dalla quotazione delle azioni di FNM, che rappresenta il presupposto del diritto di recesso previsto dall'art. 2437 *quinquies* c.c..

* * *

Elenco Allegati:

“A”: Statuto di FNM (con evidenza della modifica dell’art. 21).

“B”: Statuto di Ferrovienord.

* * *

“PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L’assemblea degli azionisti di FNM S.p.A. in sede straordinaria:

- *preso atto dell’avvenuto assolvimento delle formalità di deposito del progetto di scissione e degli altri documenti previsti, a norma del combinato disposto degli articoli 2501 ter, 2501 septies e 2506 ter c. c.;*
- *esaminati il progetto di scissione e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della situazione patrimoniale di scissione della società beneficiaria (progetto di bilancio al 31 dicembre 2009) e della società scissa (progetto di bilancio al 31 dicembre 2009);*

delibera

1. *di approvare ai sensi dell’articolo 2506 ter c.c. il progetto di scissione parziale di Ferrovienord Società per Azioni a favore della società beneficiaria preesistente FNM S.p.A., che non prevede nè rapporto di cambio, nè assegnazione delle azioni della società beneficiaria a favore degli azionisti della società scissa;*
2. *di conferire al Presidente tutti i poteri occorrenti, senza che ad esso ne possa essere eccepita indeterminatezza o carenza, per:*
 - (a) *stipulare e sottoscrivere l’atto pubblico di scissione, anche a mezzo di speciali procuratori;*
 - (b) *stipulare e sottoscrivere eventuali atti ricognitivi, integrativi e/o rettificativi fissando ogni clausola, termine e modalità nel rispetto del progetto di scissione;*
 - (c) *adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel registro delle imprese con facoltà in particolare di apportare alle medesime deliberazioni le eventuali modificazioni, soppressioni ed aggiunte, anche non sostanziali, che fossero richieste in sede di iscrizione.”*

* * *

Milano, 26 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione di FNM S.p.A.

Il Presidente

Ing. Norberto Achille

Allegato "A" alla Relazione sul Progetto di scissione

NOME - DURATA - OGGETTO - SEDE SOCIALE

Art. 1

E' costituita una società per azioni denominata

FNM S.p.A.

Art. 2

La Società ha durata sino al 31.12.2050; in caso di proroga del termine, i soci che non hanno concorso alla relativa approvazione non hanno diritto a recedere.

Art.3

La società ha per oggetto:

- l'assunzione, la negoziazione, e la gestione di partecipazioni in società di capitale, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a società operanti nei settori dei trasporti ed in quello immobiliare, il tutto con esclusione dell'esercizio della predetta attività nei confronti del pubblico, bensì con esclusive funzioni di capogruppo di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile;
- il coordinamento tecnico e finanziario nonché il finanziamento delle società controllate e/o collegate, con l'osservanza dei limiti e dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
- l'acquisto e l'alienazione di titoli di Stato, di titoli di credito in genere emessi da soggetti di diritto pubblico o di diritto privato, per fini di investimento del proprio patrimonio ed escluso l'esercizio di tale attività nei confronti del pubblico;
- l'acquisto, l'alienazione, la permuta di immobili in genere, la locazione degli immobili di sua proprietà, la conduzione di immobili di ogni genere nonché l'edificazione, ristrutturazione e manutenzione di immobili, la locazione di cespiti anche immobiliari destinati ad attività industriale e commerciale;
- l'assunzione di concessioni di committenza da pubbliche amministrazioni, l'assunzione di concessioni per la costruzione e l'esercizio di pubblici trasporti a guida vincolata e automobilistici, nonché il rilievo delle stesse;
- lo studio, la progettazione per conto proprio e la costruzione di qualsiasi opera relativa ai trasporti;
- lo svolgimento dei servizi logistici, tecnici, commerciali connessi al settore dei trasporti, compresa la compravendita delle tecnologie relative ed escluse le attività che per legge sono riservate ai liberi professionisti;
- l'esercizio - nei soli confronti delle società partecipate, e comunque non in via prevalente - del leasing.

La società potrà altresì compiere, in via non prevalente bensì strumentale al suo oggetto principale, tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari connesse al raggiungimento di tali scopi, con esclusione dal proprio oggetto, in ogni caso, delle attività di cui alla legge 2 gennaio 1991 n.1.

La società potrà infine prestare garanzie a favore di terzi, mediante rilascio di avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre forme.

Art. 4

La Società ha sede in Milano.

CAPITALE SOCIALE

Art.5

Il Capitale Sociale è di Euro 130.000.000,00 (centotrentamiloni virgola zero zero) diviso in n. 248.515.754 (duecentoquarantotto milioni cinquecentoquindicimila settecentocinquantaquattro) azioni senza indicazione del valore nominale.

Art. 6

I soci potranno effettuare nei confronti della Società versamenti in conto capitale o a fondo perduto, nonché finanziamenti a titolo oneroso o gratuito nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Si applica nei confronti dei sottoscrittori in mora nel versamento delle somme dovute, il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti, secondo quanto previsto dalla delibera di aumento del capitale sociale.

Art. 7

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 8

Al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente o a ciascuno dei due Vice Presidenti nell'ordine stabilito dal Consiglio, disgiuntamente fra loro, è attribuita la rappresentanza della Società, anche in giudizio.

ASSEMBLEA

Art. 9

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Essa sarà tenuta nella sede della Società, o, purchè a Milano, nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve avvenire in termini tali da consentire l'approvazione del bilancio stesso entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 10

La convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso, contenente l'ordine del giorno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero sul quotidiano il Sole 24 Ore.

Nello stesso avviso può essere fissata la data della seconda adunanza per il caso che la prima vada deserta.

L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare costituzione, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. In tal caso, il termine per la pubblicazione dell'avviso è ridotto ad otto giorni, salva diversa disposizione di legge.

Art. 11

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti che almeno due giorni non festivi prima dell'assemblea abbiano ottenuto la comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, di cui all'art. 2370 secondo comma C.C.. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento è regolato dalla legge.

Art. 12

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta conferita ai sensi legge.

Art. 13

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 14

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge. L'assemblea straordinaria delibera sempre con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, nonché almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Art. 15

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o da uno dei due Vice Presidenti nell'ordine stabilito dal Consiglio; nel caso di loro assenza l'assemblea elegge il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea la verifica della regolarità della costituzione, l'accertamento dell'identità e della legittimazione dei presenti, la regolazione del suo svolgimento e l'accertamento dei risultati delle votazioni. L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, può in ogni caso approvare un regolamento assembleare che meglio disciplini l'ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria.

Per la redazione del verbale assembleare l'assemblea, su proposta del Presidente, nominerà un Segretario, anche non socio; il Presidente potrà inoltre proporre la nomina di due scrutatori, scegliendoli tra gli azionisti od i sindaci.

Art. 16

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che dovrà essere un Notaio quando trattasi di assemblea straordinaria.

AMMINISTRAZIONE

Art. 17

La società è Amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove Amministratori.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti e la durata in carica del Consiglio.

Tutti gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, d.lgs 58/1998, almeno un Amministratore, ovvero almeno due qualora il Consiglio sia composto da più di sette componenti, deve inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti (d'ora innanzi "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter").

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli Amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, detengano una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Ove la lista sia

composta da più di sette candidati, essa deve contenere ed espressamente indicare un secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come "Amministratore Indipendente ex art. 147-ter", e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria;
- (iii) indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (d'ora innanzi "Lista di Maggioranza"), viene tratto un numero di consiglieri pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (d'ora innanzi "Lista di Minoranza), viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di non più di sette membri, oppure risulti eletto un solo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, in caso di consiglio di più di sette membri, risulterà eletto, anziché il capolista della Lista di Minoranza, il primo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter indicato nella Lista di Minoranza.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea, fermo restando che, qualora il Consiglio sia composto da più di sette membri, risulta in ogni caso eletto anche il secondo Amministratore Indipendente ex art. 147-ter, oltre a quello necessariamente collocato nei primi sette posti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l'obbligo della nomina, a cura dell'Assemblea, di un numero di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge.

Gli Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l'eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c., fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di Amministratori Indipendenti ex art. 147-ter stabilito dalla legge, e nel rispetto, ove possibile, del principio di rappresentanza delle minoranze; è fatto salvo il disposto dell'art. 25 dello Statuto.

E' eletto presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella Lista di Maggioranza o nell'unica lista presentata e approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dall'Organo Amministrativo ai sensi del presente statuto.

Art. 18

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio e un compenso nella misura fissata dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, compresa un'eventuale indennità di fine mandato, è di competenza del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale.

Art. 19

Il Consiglio, ove non si sia provveduto in assemblea, nomina fra i suoi membri il Presidente; può inoltre nominare uno o eventualmente due Vice Presidenti stabilendone in tal caso l'ordine.

Art. 20

Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo composto da tre a cinque membri, delegando ad esso talune delle proprie attribuzioni, nei limiti dell'art. 2381 c.c..

Il Presidente e il Vice Presidente o i due Vice Presidenti saranno membri di diritto.

Il Comitato è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da uno dei due Vice Presidenti nell'ordine stabilito dal Consiglio.

Il Consiglio potrà conferire a taluni dei propri membri alcuni poteri o gruppi di poteri nei limiti dell'art. 2381 c.c. e potrà nominare il direttore generale. La società, nei modi di legge, può nominare procuratori ad negotia o mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre istituire comitati, privi di rilevanza esterna, con funzioni consultive, propositive e di verifica, determinandone compiti e responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154 bis d.lgs 58/98.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari.

In sede di nomina, il Consiglio provvederà ad accertare la sussistenza, in capo al preposto, dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, nonché dal presente statuto.

Art. 21

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, sia nella sede della società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri, fatte salve le competenze del Collegio Sindacale e/o di suoi membri, quali previste dalla legge.

La convocazione va effettuata con lettera da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Consigliere e Sindaco effettivo, e nei casi di urgenza con telegramma o telefax da spedirsi come sopra almeno un giorno prima.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). In tal caso, tutti i partecipanti debbono poter essere identificati e debbono essere, comunque, assicurate a ciascuno dei partecipanti medesimi la possibilità di intervenire ed esprimere il proprio avviso in tempo reale nonché la ricezione, trasmissione e visione della documentazione non conosciuta in precedenza; deve essere, altresì, assicurata la contestualità dell'esame, degli interventi e della deliberazione. I Consiglieri ed i Sindaci collegati a distanza devono poter disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione. La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, che devono ivi operare congiuntamente.

Art. 22

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 23

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quegli atti che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni concernenti:

- istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.

La disposizione che precede non esclude peraltro che le deliberazioni summenzionate possano essere comunque assunte dall'assemblea straordinaria nell'ipotesi il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità.

Art. 24

Gli amministratori riferiscono tempestivamente e con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale - con relazione scritta - sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che comunque siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti l'attività di direzione e coordinamento.

Art. 25

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori anche quelli rimasti in carica decadono dall'ufficio. In tal caso occorre provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 26

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili. La loro retribuzione è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le materie ed i settori di attività relative a quanto previsto dalle lettere b e c dell'art. 1 del Decreto 30 marzo 2000 n. 162, strettamente attinenti a quello dell'impresa, sono quelle delle infrastrutture e dei trasporti pubblici. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob.

La nomina del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo le procedure di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Alla minoranza - che non sia parte dei rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'art. 148 comma 2° del d.lgs. 58/1998 e relative norme regolamentari - è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, in seguito disciplinati.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari almeno a quella determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998 ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti approvato con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione Sindaci effettivi, sezione Sindaci supplenti) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere.

Le liste inoltre contengono, anche in allegato:

- (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili ("Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco effettivo.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Maggioranza, a questo subentra il Sindaco Supplente tratto dalla Lista di Maggioranza.

Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza.

L'Assemblea prevista dall'art. 2401, comma 1 c.c. procede alla nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Art. 27

Le funzioni, i poteri, gli obblighi ed ogni altra regola di funzionamento del Collegio Sindacale sono determinati dalla legge.

Art. 28

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione abilitata ai sensi di legge.

BILANCIO - UTILI - LIQUIDAZIONE

Art. 29

L'esercizio sociale si chiude ogni anno al 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede, a norma di legge, alla formazione del bilancio sociale ai sensi di legge.

Art. 30

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al cinque per cento per il fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono distribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea deliberi diversamente.

Art. 31

Il pagamento dei dividendi si effettua presso le casse indicate dal Consiglio, entro il termine che verrà fissato dal Consiglio stesso.

Art. 32

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Allegato "B" alla Relazione sul Progetto di scissione

STATUTO

NOME - DURATA - OGGETTO - SEDE SOCIALE

Art. 1

1. E' costituita la Società per Azioni denominata
"FERROVIENORD Società per Azioni".

Art. 2

1. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2040.
2. In caso di proroga del termine, i soci che non hanno concorso alla relativa approvazione non hanno diritto a recedere.

Art. 3

1. La Società ha per oggetto:
 - la assunzione di concessioni e licenze per la costruzione e l'esercizio di linee di pubblici trasporti ferroviari, nonché il rilievo delle stesse;
 - l'esercizio del trasporto pubblico locale;
 - l'esercizio del trasporto ferroviario merci;
 - lo sfruttamento diretto o indiretto per finalità proprie, ovvero di terzi, mediante affidamento a società facenti parte del gruppo Ferrovie Nord Milano, delle massicciate ferroviarie e relativi sedimi ai fini della posa e gestione dei cavi, compresi quelli a fibre ottiche;
 - l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale, altre prestazioni accessorie, sussidiarie o strumentali, il tutto nell'ambito del settore dei trasporti, delle telecomunicazioni ed immobiliare, con le modalità e nei limiti consentiti dalla legge, il tutto per finalità proprie, ovvero di terzi in coerenza con le finalità del gruppo Ferrovie Nord Milano e così in coordinamento con l'attività delle altre società del gruppo medesimo.
2. Ai fini di cui sopra, la Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi attinenza con l'oggetto sociale, con la precisazione che l'attività finanziaria non forma oggetto dell'attività propria dell'impresa e potrà quindi essere svolta solo in via meramente accessoria e strumentale alla attività principale, comunque non nei confronti del pubblico. Ai soli fini della realizzazione dei suindicati prevalenti oggetti e, perciò, in via del tutto strumentale ai medesimi, la Società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende aventi oggetto analogo od affine al proprio, anche in sede di loro costituzione, nonché prestare avalli, fidejussioni, garanzie anche reali per obbligazioni assunte anche da terzi, escluso - per tali ambiti di attività - ogni rapporto con il pubblico.

Art. 4

1. La Società ha sede in Milano.

CAPITALE SOCIALE

Art. 5

1. Il capitale sociale è di Euro 5.250.000,00 (cinquemilioniduecentocinquantamila virgola zerozero) diviso in n. 5.250.000 (cinquemilioniduecentocinquantamila) azioni del valore nominale di 1 (un) Euro ciascuna.

Art. 6

1. Si applica nei confronti dei sottoscrittori in mora nel versamento delle somme dovute, il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

Art. 7

1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incari-

cato della revisione contabile, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dai rispettivi libri sociali. Ogni variazione dovrà essere comunicata alla Società con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8

1. In caso di alienazione delle azioni per atto fra vivi, spetterà ai soci il diritto di prelazione nell'acquisto in proporzione alle azioni possedute.
2. A tal fine, il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando la quantità delle azioni che intende cedere, il valore attribuito loro o il prezzo richiesto, le modalità di pagamento e tutte le condizioni contrattuali del trasferimento.
3. La prelazione dovrà essere esercitata mediante invio a tutti i Soci, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della lettera di cui al comma precedente, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tale lettera il socio dovrà precisare se egli intende o pur no esercitare la prelazione anche relativamente a quella parte delle azioni di cui è proposta l'alienazione per cui altro socio non la eserciti.
4. Il mancato rispetto del termine di 60 giorni implica automaticamente il venir meno del diritto di prelazione.

Art. 9

1. Se venga deliberata la emissione di obbligazioni non convertibili, il Consiglio di Amministrazione determina le condizioni, i termini e i modi dell'emissione.

RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 10

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società, anche in giudizio.
2. In caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza legale e in giudizio spetta al Vice Presidente.
3. I poteri di rappresentanza dei Consiglieri Delegati sono regolati dall'art. 21.

ASSEMBLEA

Art. 11

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
2. Essa sarà tenuta nella sede della Società, o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché situato nel territorio della Repubblica Italiana.
3. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Si applica l'art. 2367 C.C.

Art. 12

1. L'Assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Ove imposto dalla legge, l'avviso di convocazione deve essere inoltre pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nei termini di legge. Nello

stesso avviso può essere fissata la data della seconda adunanza.

Art. 13

1. Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione in Assemblea del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il preventivo deposito dello stesso presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea riunita ai sensi dell'art. 2366 comma quarto C.C.) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Art. 14

1. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi delle disposizioni di legge e/o regolamentari di tempo in tempo vigenti e applicabili.

Art. 15

1. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Art. 16

1. Salvo quanto previsto al successivo comma 2., l'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera sempre con le maggioranze stabilite dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sempre con il voto di più della metà del capitale sociale, fermo ogni maggior quorum previsto dalla legge.

Art. 17

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di sua assenza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

2. Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

3. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea.

Art. 18

1. I soci potranno effettuare nei confronti della Società versamenti in conto capitale o a fondo perduto, nonché finanziamenti a titolo oneroso o gratuito nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

2. I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti, secondo quanto previsto dalla delibera di aumento del capitale sociale.

AMMINISTRAZIONE

Art. 19

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto

da tre a sette membri, secondo determinazione dell'Assemblea che provvede alla nomina.

2. Gli amministratori durano in carica per il periodo determinato dalla Assemblea all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Il Consiglio è convocato per iniziativa del Presidente o quando al medesimo ne facciano richiesta scritta almeno due membri.

4. La convocazione viene effettuata con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione delle materie da trattare, del luogo, giorno ed ora dell'adunanza.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 20

1. Ai componenti l'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

2. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato. I compensi degli amministratori possono essere costituiti, in tutto o in parte, da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

3. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio ai sensi di legge.

Art. 21

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno un Presidente e può nominare uno oppure due Vice Presidenti, ove non abbia provveduto l'Assemblea. La nomina di due Vice Presidenti è prevista solo nel caso di un numero di Consiglieri superiore a 5.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, nei limiti di legge; può inoltre nominare uno o più direttori generali, determinandone funzioni e poteri.

3. In caso di nomina di due Vice Presidenti, spetta al Consiglio di Amministrazione individuare a quale fra essi, in caso assenza o impedimento del Presidente, spetta la legale rappresentanza della Società in conformità all'articolo 10 del presente Statuto. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Pre-

sidente sopra individuato, la rappresentanza legale spetta all'altro Vice Presidente.

4. La rappresentanza legale spetta anche, nei limiti dei poteri loro delegati, al o ai consiglieri delegati.

5. In caso di nomina, al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina, spetta la rappresentanza della Società.

Art. 22

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. E' però necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica per le seguenti delibere:

- nomina di Consiglieri Delegati e di Direttori Generali, nonché determinazione delle rispettive deleghe, poteri, funzioni comprese quelle del Presidente;
- cooptazione di Consiglieri in sostituzione dei membri cessati dalla carica ai sensi del primo comma dell'art. 2386 C.C.

Art. 23

1. La gestione della Società spetta esclusivamente all'organo amministrativo il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria nei casi previsti dal successivo comma 2 del presente articolo.

2. L'organo amministrativo dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, numero 5) del codice civile, per poter procedere al compimento delle seguenti operazioni:

- acquisti e alienazioni di diritti reali su beni immobili (diversi da quelli da acquistare ai fini della gestione ferroviaria) eccedenti l'importo di 500 mila Euro;
- acquisto e alienazione di diritti su aziende e rami d'aziende;
- acquisti e alienazioni di partecipazioni societarie;
- prestazione di garanzie per obbligazioni di terzi.

Art. 24

1. La cessazione degli Amministratori e la loro sostituzione sono regolate dalla legge, con il rispetto, quanto alla sostituzione, delle maggioranze previste dalla seconda parte dell'articolo 22.

2. Qualora, per qualsiasi causa, venga meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio, con effetto dal momento della ricostituzione del nuovo Consiglio da parte dell'Assemblea che dovrà essere urgentemente convocata dagli amministratori uscenti

COLLEGIO SINDACALE

Art. 25

1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre o cinque membri effettivi e da due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

2. I sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti di legge.

3. La retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 26

1. Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.
2. La retribuzione annuale del revisore o della società di revisione deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

BILANCIO-UTILI - LIQUIDAZIONE

Art. 27

1. L'esercizio sociale si chiude ogni anno al 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede, a norma di legge, alla formazione del bilancio sociale ai sensi di legge.

Art. 28

1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea stessa.

Art. 29

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso la sede della Società o presso le casse indicate dal Consiglio ed entro il termine che viene annualmente fissato dallo stesso. I dividendi non incassati entro 5 anni si intendono prescritti a favore della Società.

Art. 30

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.